



Regione Umbria

Giunta Regionale

REP. INTERNO N. 142 DEL 09.10.2020-UFFICI DI TERNI

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.Iva 02569060540), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub Ambito n. 3, con sede legale in Via Antonio Busetti n. 38/40 – Comune di Spoleto (PG), con istanza presentata al SUAPE del Comune di Foligno (PG) ed acquisite al prot. n. 0129768 del 17.06.2016 della Regione Umbria e successive integrazioni pervenute in data 01.07.2020, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per l'impianto di depurazione denominato "Casone" sito in Comune di Foligno (PG), loc. Casone di Casevecchie (Foglio n. 250, P.lla 307);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso di Casevecchie-forma dell'Isola) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore suddetto, con potenzialità 90.000 A.E. a servizio dell'agglomerato "Foligno-Spello" con consistenza 62.859 AE;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta istanza è stata presentata a rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 235/15 del 21.09.2015 rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A.;

CONSIDERATO infine che all'impianto di depurazione "Casone" vengono addotte reti fognarie miste nelle quali vengono convogliate acque reflue industriali;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:"Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione";



VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto:” Piano di Tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTO il Protocollo di Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi per l’organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili, approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.Iva 02569060540), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’AURI Sub Ambito n. 3, con sede legale in Via Antonio Busetti n. 38/40 – Comune di Spoleto (PG), dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso di Casevecchie-forma dell’Isola) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore denominato “Casone” sito in Comune di Foligno, loc. Casone di Casevecchie (Foglio n. 250 part.lla 307), con capacità di trattamento di 90.000 AE, a servizio dell’agglomerato “Foligno-Spello” con consistenza 62.859 AE, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico, fatto salvo l’obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell’impianto, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione:
- valori limite di emissione di concentrazione della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - valori limite di emissione della Tabella 6 allegata alla DGR 627/2019, per i parametri “azoto totale” e “fosforo totale”, rispettivamente di 18 mg/l e 5 mg/l;
 - il valore limite di 5.000 UFC/100 ml per il parametro *Escherichia coli*. Il rispetto di tale



limite dovrà essere conseguito tramite l'applicazione di tecnologie idonee ed innovative di abbattimento dei solidi sospesi e della carica batterica fecale, tramite sistemi quali lampade U.V. ed ozonizzazione, evitando sistemi che rilasciano sostanze quali l'acido paracetico, da utilizzare solo in caso di emergenza, nei casi di fermo impianto (ad es. manutenzione prolungata lampade UV;

- valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza dello stesso Decreto, per i restanti parametri;
- b) L'impianto deve essere dotato di idonei strumenti di campionamento automatici refrigerati sia in entrata che in uscita dall'impianto di depurazione, al fine di consentire l'effettuazione dei prelievi medi nell'arco delle 24 ore, secondo quanto indicato dall'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Inoltre l'impianto deve essere dotato in ingresso, e in prossimità del by-pass, di idonei strumenti di registrazione delle portate e garantire la conservazione almeno biennale delle registrazioni da tenere a disposizione degli organi di controllo nonché di un sistema di allarme 24 ore che indichi l'attivazione incongrua del by-pass al fine di consentire l'intervento tempestivo del personale addetto alla manutenzione;
- c) Le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e di campionamento devono essere chiaramente identificabili e gli stessi strumenti devono essere accessibili, leggibili e mantenuti in piena efficienza. Per i campionatori automatici dovrà essere implementata apposita procedura gestionale per la manutenzione e pulizia degli stessi;
- d) Attivare un sistema di autocontrollo secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di almeno 24 campionamenti annuali con frequenza quindicinale, prevedendo l'effettuazione di un campione medio del refluo in entrata ed un campione medio del refluo in uscita. Tali campionamenti potranno essere effettuati contemporaneamente o al massimo con una differenza di 24 ore e i relativi risultati analitici devono quindi essere trasmessi mediante posta elettronica a questo Servizio (direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it), all'AURI e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento e comunque secondo le modalità definite dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015 (punto 10.);
- e) Effettuare n. 18 controlli annuali, come previsto dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015 (punto 2.), al fine della verifica del rispetto dei limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rispettando le modalità di invio dei risultati come al precedente punto e). La tipologia dei



campionamenti dovrà essere media su 24 ore. Tutti i controlli effettuati possono essere utilizzati come autocontrolli;

- f) Come previsto dal punto 25. del Protocollo di Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015, la ditta dovrà inviare all'ATI di competenza e ad ARPA Umbria, entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario dei controlli che intende effettuare nell'anno successivo. Eventuali modifiche al calendario, dovranno essere tempestivamente comunicate all'ATI di competenza e all'ARPA. Eventuali spostamenti o ritardi nelle date dei controlli vanno comunicati con almeno 24 ore di anticipo rispetto al controllo previsto;
- g) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso e in uscita delle acque reflue;
- h) Le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi devono essere annotate su apposito registro;
- i) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- j) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- l) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- m) Comunicare immediatamente a mezzo PEC all'A.R.P.A. Umbria – Distretto di Foligno (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva Tecnica Regionale: "Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue-approvazione e pubblicazione" approvata con D.G.R. n. 627 del 07.05.2019;
- n) Utilizzare le vasche di prima pioggia per tutti i contributi di portata eccedenti la capacità depurativa dell'impianto e destinati, altrimenti, ad essere scaricati dai due bypass. Le stesse eccedenze dovranno, pertanto, essere sempre inviate alle vasche di prima pioggia e mai scaricate direttamente nel corpo idrico;



- o) Le acque in uscita dalle vasche di prima pioggia dovranno essere sempre inviate al trattamento completo in tempi più brevi possibile, così da rendere le stesse vasche disponibili per eventi successivi. Pertanto, tali acque non dovranno essere inviate a scarico diretto mediante bypass o previa depurazione parziale;
- p) In circostanze legate ad eventi meteorici eccezionali che determinano il riempimento totale delle vasche di prima pioggia prima del termine delle eccedenze di portata, le acque reflue ivi stoccate potranno essere inviate allo scarico diretto mediante bypass, per il quantitativo strettamente necessario e, comunque, previa tempestiva comunicazione ad ARPA;
- q) I bypass dovranno, in ogni caso, essere dotati di sistemi di telecontrollo e le relative registrazioni dovranno rimanere a disposizione degli enti di controllo;
- r) Quanto indicato ai punti precedenti dovrà essere attuato e garantito esclusivamente mediante modifiche strutturali che rendano obbligatorio il passaggio dei reflui altrimenti destinati a bypass, nelle vasche di prima pioggia. La ditta dovrà fornire alla Regione e ad ARPA le evidenze documentali, progettuali e di realizzazione, di quanto sopra specificato;
- s) La corretta gestione dell'impianto dovrà, inoltre, essere garantita attraverso l'attuazione di quanto indicato nel manuale delle procedure gestionali delle emergenze, redatto in data 27.10.2015 ed aggiornato a seguito delle suddette modifiche ed inviato alla Regione e ad ARPA;
- t) Dovrà essere garantita adeguata formazione e aggiornamento professionale al personale addetto alla gestione dell'impianto e ne dovrà essere data evidenza alla Regione e ad ARPA;
- u) Garantire la piena funzionalità delle vasche di prima pioggia, procedendo alla rimozione dei sedimenti in esse presenti entro 30 giorni dal momento che si ravvisi una limitazione significativa dei volumi di reflu in esse stoccabili.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare al Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la



Regione Umbria

Giunta Regionale

gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore Direttivo Tecnico
(Dott.ssa Anna Rita Amadei)